

ATC LIVORNO 9

DISCIPLINARE  
PER GLI INTERVENTI  
AL CINGHIALE  
IN  
GIRATA  
NELLE AREE NON VOCATE  
ALLA SPECIE

## Art. 1 FINALITÀ

Il presente Disciplinare regola gli Interventi al Cinghiale in Girata nelle Aree Non Vocate alla specie, all'interno del territorio in gestione all'ATC Livorno 9, dopo approvazione di intervento e regolare rilascio di NUI da parte della Regione, sotto il Coordinamento della Polizia Provinciale.

## Art. 2 REGISTRO DEI CACCIATORI ISCRITTI AGLI INTERVENTI AL CINGHIALE CON LA GIRATA NELLE AREE NON VOCATE ALLA SPECIE

Gli interventi al Cinghiale in Girata nelle Aree Non Vocate alla specie, all'interno del territorio dell'ATC Livorno 9, possono essere svolta da tutti i cacciatori che sono iscritti al "Registro degli iscritti agli interventi al cinghiale con la girata nelle aree non vocate", tenuto ed aggiornato annualmente dall'ATC.

Al registro si può iscrivere:

- il gruppo di girata composto da: a) un conduttore di cane limiere "responsabile" del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 6 a 20 cacciatori abilitati alla girata e all'Art 37. Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti (anch'essi abilitati come conduttori). Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 6 a 10 cacciatori.
- Le squadre saranno univocamente individuate mediante l'assegnazione di una denominazione, numero o codice e devono iscriversi in uno solo dei Distretti individuati nell'area NON vocata al cinghiale del territorio dell'atc 9.

Condizione essenziale per esercitare gli interventi al Cinghiale in Girata nelle Aree Non Vocate è l'iscrizione del cacciatore all'ATC Livorno 9, come residenza venatoria o come ulteriore ATC.

In base all'art. 67 comma 5 del DPGR n. 48/R, i partecipanti agli interventi in Girata non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato (numero minimo 6).

In base alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1075 del 02/11/2016 (art.8 - Allegato A) l'abilitazione relativa al cane limiere è rilasciata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) attraverso le specifiche prove di lavoro organizzate dal medesimo Ente il quale provvede alla registrazione in appositi attestati di abilitazione.

I cacciatori che intendono iscriversi a tale Registro devono Presentare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet dell'ATC.

L'iscrizione al Registro tenuto dall'ATC è unica e non deve essere ripetuta annualmente.

Le squadre di intervento in girata potranno operare esclusivamente su richiesta e con il coordinamento della Polizia Provinciale.

## Art. 3 SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE

Tutti cacciatori iscritti al Registro di cui all'art.2, sono inseriti nel Sistema di Teleprenotazione dell'ATC, per consentire la registrazione delle uscite e dei risultati di prelievo attuati dai cacciatori autorizzati.

Prima di iniziare l'attività "il responsabile" deve registrare l'uscita sul Sistema di Teleprenotazione, le cui modalità tecniche di utilizzo sono specificate su apposite schede di istruzioni scaricabili dal sito internet dell'ATC.

Al termine di ciascuna uscita il responsabile deve chiudere la prenotazione e registrare i risultati di prelievo.

#### **Art. 4**

### **RILASCIO CONTRASSEGNI**

A ciascun responsabile richiedente l'iscrizione al Registro saranno consegnati n. 10 contrassegni numerati da apporre ai cinghiali abbattuti.

I contrassegni sono inseriti nel Sistema di Teleprenotazione.

I contrassegni rimangono in carico ai cacciatori iscritti al Registro fino ad esaurimento degli stessi, possono essere utilizzati anche in interventi successivi e devono essere riconsegnati esclusivamente al momento dell'eventuale cancellazione dal Registro medesimo.

All'esaurimento dei contrassegni, i cacciatori potranno richiederne altri presso gli uffici dell'ATC.

#### **Art. 5**

### **MODALITA' di intervento**

L'intervento al cinghiale in Girata è consentito limitatamente alle aree non vocate cacciabili.

In base all'art. 2 punto i) della L.R. 10/2016, per tecnica in Girata si intende tecnica di prelievo caratterizzata dall'utilizzo di un solo cane limiere, in genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore, e da un ridotto numero di altri cacciatori che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.

Durante l'attività di intervento al cinghiale in Girata non è consentito detenere munizione spezzata.

Ai fini della sicurezza, durante gli interventi di cui al presente Discipinare, i cacciatori devono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.

Al fine di garantire il corretto svolgimento sul territorio di tutte le forme di caccia, nonché ai fini della sicurezza, per effettuare l'intervento in Girata deve essere apposta nei luoghi di accesso alla zona di intervento e/o alle auto dei partecipanti, adeguata segnaletica di avviso di intervento al cinghiale in corso.

#### **Art. 6**

### **ABBATTIMENTI**

Il cacciatore deve apporre su ogni capo, subito dopo l'abbattimento e prima di rimuoverlo dal luogo di prelievo, uno dei contrassegni numerati rilasciati dall'ATC.

Al termine di ciascuna uscita il responsabile deve chiudere la teleprenotazione e registrare tutti i capi abbattuti.

#### **Art.7**

### **DESTINAZIONE CAPI ABBATTUTI**

In relazione a quanto previsto dalle procedure per il controllo della fauna selvatica in R.T. ai sensi dell'Art 37 della L.R.T. n. 3/94, i capi di ungulati abbattuti e/o catturati nel corso di interventi autorizzati dalla Regione Toscana nel territorio a "caccia programmata" gestito dall'ATC, si dispone di destinare i capi secondo I seguenti casi:

- a) Fino ad un Massimo di 4 capi abbattuti per interventi, in ore diurne/serali da “soli agenti responsabili” – art.51 L.R.T. 3/94: all’imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI)
- b) Fino ad un Massimo di 4 capi abbattuti per interventi, solo in ore notturne dal solo agente responsabile – art.51 L.R.T. 3/94 o da Personale della Polizia Provinciale: all’imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI)
- c) Fino ad un Massimo di 4 capi abbattuti per interventi, solo in ore notturne dal solo agente responsabile – art.51 L.R.T. 3/94, con l’ausilio di cacciatori abilitati: 50% all’imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI), 50% ai cacciatori abilitati interventi;
- d) Qualora, sia l’imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI) sia il cacciatore abilitato, siano impossibilitati a ritirare gli animali abbattuti, gli stessi potranno essere dati ad un imprenditore agricolo confinante a quello dove è avvenuto l’abbattimento in possesso di NUI attivo.
- e) Qualora, sia l’imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI) sia il cacciatore abilitato, siano impossibilitati a ritirare gli animali abbattuti, gli stessi potranno essere dati in beneficenza ad associazioni di volontariato ed enti impegnati nel campo della solidarietà sociale, presenti sul territorio.